

non potrà a meno di riconoscere che tanto per l'ultimo articolo del titolo preliminare del nostro Codice civile, quanto per l'articolo 73 dello Statuto, ed altresì per rispetto alla indipendenza del potere giudiziario, la interpretazione autentica d'una legge non può procedere che dal potere legislativo.

E pare poi molto strano che il potere esecutivo con un decreto censuri l'interpretazione data continuamente dai tribunali ad un articolo di una legge non già nuova, ma antichissima, qual sarebbe la legge del 19 ottobre 1791, e così voglia rendere obbligatoria la interpretazione che il decreto sostituisce a quella che avrebbe ormai acquistata l'autorità delle cose giudicate.

INTERPELLANZA DEL DEPUTATO MELLANA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno chiama l'interpellanza del deputato Mellana al ministro pei lavori pubblici circa alcune attribuzioni assegnate dalla legge di pubblica sicurezza ai cantonieri delle strade ferrate.

Il deputato Mellana ha facoltà di parlare.

MELLANA. Mi rincresce che le circostanze abbiano dato il nome d'interpellanza a quello che non era che una semplice domanda.

Ricorderò alla Camera come ieri, citando un articolo della legge sulla pubblica sicurezza, facessi osservare che in esso era detto che non solo le guardie di pubblica sicurezza, ma i reali carabinieri, le guardie forestali ed i cantonieri erano tenuti a denunciare al giudice di mandamento i furti campestri. Io dissi che trovava savia questa disposizione di legge, inquantochè, facendo concorrere tutti questi ordini d'impiegati subalterni, si sarebbe più facilmente posto un freno a questa deplorabile piaga dei furti di campagna.

Se non che a me accadde più d'una volta per mente come l'erba che nasceva sul ciglio delle strade provinciali e delle nazionali fosse rigogliosa ed intatta, mentre scandalosamente si vedeva, sotto gli occhi stessi dei cantonieri, rubarsi la circostante. Del che io, non poco meravigliato, loro mi rivolsi movendone querela; ma essi rispondevano che il ciglio della strada era sotto la loro custodia, ma che le terre vicine non li riguardavano punto, non avendone essi incarico, e che sarebbero stati tacciati di spia ove avessero denunciati i colpevoli. (*Conversazioni su vari banchi*)

Io prego la Camera ad osservare che, sebbene questo argomento esca dall'alta sfera delle cose politiche, però i nostri concittadini sanno per pratica quanto sia opportuno di provvedere, e come sia uno dei lamentati bisogni della nostra società la protezione contro questi furti.

Mi venne quindi in pensiero di domandare, sia che questi agenti dipendano dal Ministero dell'interno, sia che dipendano dal Ministero dei lavori pubblici, se si sieno date le debite disposizioni perchè questi cantonieri possano compiere al debito che la legge loro assegna, massime che, compiendo a questo debito, rendono un immenso servizio alle popolazioni dello Stato.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io non entrerò nel merito della disposizione di legge di cui parlava l'onorevole Mellana. Gli dirò soltanto che ho verificato al Ministero come, all'epoca della promulgazione delle nuove leggi, venissero date le necessarie disposizioni, perchè in ciò che si riferiva ai lavori pubblici fossero esse conosciute ed eseguite da tutti gli impiegati dipendenti da quel Ministero.

Siccome però alcuni di questi sembra che non conoscano la disposizione dell'articolo 133, così ho creduto di farmi carico delle notizie che mi ha fornite l'onorevole deputato Mellana emanando oggi stesso una circolare in proposito.

MELLANA. Mi dichiaro soddisfatto.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULL'ACCERTAMENTO DEL NUMERO DEI DEPUTATI IMPIEGATI.

PRESIDENTE. Secondo reca l'ordine del giorno, si passerà al seguito della discussione relativa all'accertamento del numero degli impiegati.

La discussione era rimasta al numero 5° delle conclusioni della Commissione, che rileggo:

« Che i funzionari i quali rivestono due qualità, e per amendue di esse sono eleggibili, vogliono essere iscritti nell'elenco in quella delle qualità per la quale sono dalla legge meno limitati i seggi nella Camera; e che perciò hanno ad iscriversi per la qualità di membri di Consiglio superiore e per quella di segretario generale, e non già per quella di professori universitari. »

Era presentato a questo numero un emendamento dal deputato Negrotto, del quale darò di nuovo lettura:

« Che i professori e i magistrati, i quali sono contemplati al n° 4° e al n° 8° dell'articolo 97 della legge elettorale, debbono essere unicamente compresi nel numero di coloro che non debbono oltrepassare l'ottavo del quinto di cui all'articolo 100 della legge medesima. »

La parola è al deputato Coppino.

COPPINO. Ieri, o signori, quando l'onorevole deputato Negrotto fece la sua proposta contro la conclusione della maggioranza della Giunta, io, immaginando che nella discussione avesse a venire il mio nome e la mia elezione, ho pensato bene uscir dalla Camera, certo che avrei molto meglio provveduto a me col rimettere quanto potesse riguardarmi alla cortese equità del vostro giudizio.

L'andamento della discussione, giusta quanto ho potuto conoscere, mi ha dimostrato che non mi ero male apposto; e se ora la condizione in che io sono, e il difetto di quelle cognizioni, le quali sono tanto necessarie in queste dispute, indurranno forse in alcuno di voi meraviglia che io parli, so che mi assicureranno ad un tempo la gentilezza della vostra attenzione.

Dai discorsi, che su questa materia si tennero, ho cercato rilevare di quali argomenti si valesse l'opposizione per combattere le proposizioni della maggioranza, e con quali ragioni dimandasse che i membri del Consiglio superiore d'istruzione pubblica, i quali fossero ad un tempo professori ordinari, dovessero venir posti nel novero di quelli che aveano questa sola qualità, e correre coi medesimi il comune pericolo della sorte.

L'onorevole Negrotto meravigliavasi che i consiglieri straordinari, siccome quelli che non toccano stipendio, si ponesero in fila cogli altri impiegati, e così già distingueva nella persona medesima diversi uffizi. Aggiungeva poi, e l'argomento potrà sembrar grave, che i professori, quantunque consiglieri, restano pur sempre professori, e come tali hanno ad essere posti nell'urna ed aspettarne la decisione.

L'argomento potrà parere assai grave, ed in effetto sarebbe se, oltre al non riconoscere una qualità che veramente è congiunta, non si potesse rivolgere, nè venir a conclusione opposta. Imperocchè può dirsi eziandio che i consiglieri, quan-